

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARIS, TROPEANO, VENANZI, FABIANI, LUGNANO, PETRONE e MACCARRONE Pietro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1970

Concono delle sanzioni disciplinari

ONOREVOLI SENATORI. — Le ragioni che furono addotte a sostegno dell'ultimo provvedimento di amnistia e di condono — ritenute valide dal Parlamento, che propose il provvedimento al Presidente della Repubblica, che l'adottò — valgono anche per questo disegno di legge, rivolto a condonare le sanzioni disciplinari, inflitte o da infliggere a dipendenti delle amministrazioni dello Stato e ad esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale.

Si tratta di un atto di giustizia che si raccomanda da sè; chè non sarebbe equo lasciar sopravvivere sanzioni disciplinari, quando, per fatti più gravi o per i medesimi fatti, lo Stato ha rinunciato all'azione punitiva o all'applicazione della pena.

Il Centenario di Roma capitale non può essere celebrato ed un difficile periodo di vita del nostro Paese non può essere suggellato da un trattamento palesemente sproporzionato tra i cittadini: privilegiati gli uni, quelli che hanno violato norme penali; dimenticati gli altri, quelli che hanno violato norme disciplinari.

La copertura finanziaria non può rappresentare un ostacolo, poichè gli oneri deri-

vanti allo Stato dall'applicazione della legge non possono che essere modestissimi.

Basti pensare che con legge 18 marzo 1968, n. 250, già furono condonate tutte le sanzioni disciplinari, inflitte o da infliggere, sino a tutto il 31 gennaio 1966; anche allora in armonia con analogo provvedimento di amnistia e di condono.

La copertura di quella legge, che si riferiva ad un periodo di oltre venti anni, fu previsto in lire 170 milioni, che furono reperiti con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1344, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

La copertura di questa legge non può comportare un onere finanziario superiore a 34 milioni di lire, stante il breve periodo considerato, che è di quattro anni due mesi e sette giorni.

Anche a questo modesto onere si può provvedere con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1344, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21.

Per queste ragioni si chiede che il Senato approvi il disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:

1) le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 7 aprile 1970 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati, o degli enti pubblici, o degli enti di diritto pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

2) le sanzioni inflitte o da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 7 aprile 1970 da esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale.

Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.

Art. 2.

Nei casi in cui le sanzioni condonate ai sensi del n. 1) del precedente articolo siano state inflitte per infrazioni disciplinari causate da motivi sindacali o politici, in favore del personale civile in attività di servizio sono annullati, per il periodo successivo alla entrata in vigore della presente legge, gli effetti che, relativamente agli scatti di anzianità, sono derivati da quelle sanzioni.

Se quegli effetti si sono verificati prima del conseguimento di una promozione, agli appartenenti al predetto personale, che ne fanno domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene liquidato, *una tantum*, l'importo corrispondente al beneficio che nel periodo immediatamente precedente la promozione, ed in ogni caso per una durata non eccedente un biennio, essi avrebbero conseguui-

to dalla applicazione dello scatto di anzianità ove non fossero state comminate le sanzioni di cui al precedente comma.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 34 milioni, si provvede con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1344, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti al presente provvedimento.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.